



Comune di Montevvecchia
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2024;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2024,

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente regolamento definisce le modalità di presa in carico dei cittadini per l'accesso al servizio di trasporto sociale erogato dal Comune di Montevecchia.

Il servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale promossi al fine di favorire il benessere e l'integrazione sociale dei cittadini, consentendo alle persone disabili o in situazioni di particolari necessità - che non sono in grado di muoversi in autonomia - di raggiungere strutture a carattere sociale/educativo/formativo, centri di cura e di riabilitazione. Di seguito sono riportate, in ordine di priorità, le tipologie di trasporto previste:

1. trasporto speciale scolastico per alunni disabili sino all'adempimento dell'obbligo scolastico;
2. trasporto speciale scolastico per alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado e delle scuole di formazione professionale;
3. accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche, esami clinici e cicli di cure.
4. trasporto sociale per utenti disabili che si recano presso centri diurni, cooperative, CSE e SFA;
5. accompagnamento ad attività di socializzazione e partecipazione alla vita pubblica dei paesi;
6. trasporto sociale casa-lavoro per utenti disabili

Il servizio, erogato compatibilmente con le risorse umane, di mezzi e finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere effettuato:

- direttamente dal Comune di Montevecchia attraverso volontari;
- mediante convenzione da stipularsi con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali, in applicazione della specifica normativa prevista per questi enti privati, nonché in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012.

ART. 2 - ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio di trasporto sociale avviene su specifica richiesta presentata dal diretto interessato, ovvero dal familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno della persona per cui è richiesto il servizio.

Qualora la presentazione della domanda non rispetti i termini sotto riportati per ciascuna tipologia di servizio, l'effettuazione del servizio è subordinata alla disponibilità dei mezzi e delle risorse.

Nel rispetto degli obblighi normativi vigenti e delle norme del presente regolamento, l'accesso al servizio è soggetto alla valutazione condotta dall'Assistente Sociale sulla base della documentazione presentata. L'erogazione del servizio, a seguito di valutazione positiva dell'A.S., è comunque subordinata alla compatibilità con le capacità organizzative dell'Ente e delle disponibilità del bilancio.

L'ammissione al servizio di trasporto sociale dà diritto ad essere collocati nell'elenco degli aventi titolo e comporta l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 3 - TRASPORTO SPECIALE SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI SINO ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO/DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE/PER UTENTI DISABILI CHE SI RECANO PRESSO CENTRI DIURNI, COOPERATIVE, CSE E SFA

La domanda, presentata mediante compilazione di apposito modulo, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Assistente Sociale entro il 30.06 di ogni anno per l'anno successivo, corredata della seguente documentazione:

- verbale o certificazione d'Invalidità della persona per cui è proposto il servizio;
- certificazioni medico-specialistiche (inclusa la diagnosi funzionale);
- domanda di iscrizione e frequenza a strutture a carattere sociale/educativo/formativo, centri di cura e di riabilitazione della persona per cui è proposto il servizio;
- le direttrici, orari e modalità organizzative al fine di verificare la compatibilità dei nuovi accessi con i servizi già attivati;
- ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio (ad esempio presenza o meno di una rete familiare con competenze e risorse adeguate);
- Attestazione ISEE SOCIOSANITARIO in corso di validità e/o ISEE ORDINARIO in corso di validità, qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

ART. 3.1 - TRASPORTO SPECIALE SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I destinatari del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili sino all'adempimento dell'obbligo scolastico sono i minori residenti nel Comune di Montevecchia, con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.

I destinatari devono essere in possesso di certificazione di disabilità e costituisce requisito di priorità nella valutazione dell'A.S. l'esplicita richiesta di necessità di trasporto nella diagnosi funzionale.

Verrà inoltre data priorità agli studenti disabili residenti che sono iscritti e frequentano la Scuola dell'Infanzia di Montevecchia, la Scuola Primaria di Montevecchia e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Cernusco Lombardone, ed in subordine, compatibilmente alle risorse finanziarie ed umane, agli studenti disabili residenti che frequentano scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado dei territori comunali immediatamente confinanti. Compatibilmente con le risorse e i mezzi disponibili potrà essere valutato il servizio di trasporto per alunni disabili frequentanti la Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria di Montevecchia, non residenti, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili.

La famiglia della persona trasportata non residente è chiamata a sostenere l'intero costo del trasporto.

ART. 3.2 - TRASPORTO SPECIALE SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

I destinatari del sopracitato servizio sono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o dell'istruzione e formazione professionale con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale residenti nel Comune di Montevecchia che sono in possesso di certificazione di disabilità e sono iscritti e frequentanti scuole secondarie di secondo grado, ovvero percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere di secondo ciclo, inclusi percorsi personalizzati per allievi disabili.

Costituisce requisito di priorità nella valutazione condotta dall'A.S. l'esplicita richiesta di necessità di trasporto nella diagnosi funzionale.

ART. 3.3 - TRASPORTO SOCIALE PER UTENTI DISABILI CHE SI RECANO PRESSO CENTRI DIURNI, COOPERATIVE, CSE E SFA

Il Comune organizza, se possibile ed economicamente sostenibile da parte del bilancio comunale, in proprio o tramite altri soggetti, il servizio di trasporto per utenti disabili che si recano presso centri diurni, cooperative, CSE e SFA, oltre ad altre attività e/o progetti in cooperazione tra Comune ed

Istituto Scolastico.

Qualora non sia economicamente sostenibile dal bilancio comunale, è prevista una compartecipazione per le famiglie di utenti residenti. Le famiglie delle persone trasportate non residenti sono chiamate a sostenere il costo definitivo del servizio di cui al successivo art. 6.

Il costo è proporzionale al chilometraggio effettuato dal domicilio alla sede della struttura, riscontrato in base alle presenze effettive e sulla base delle modalità definite nel progetto individualizzato.

ART. 4 - ACCOMPAGNAMENTO AD ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA DEI PAESI/ ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE A VISITE MEDICHE O SPECIALISTICHE, ESAMI CLINICI E CICLI DI CURE

Il servizio di accompagnamento ad attività di socializzazione e partecipazione alla vita pubblica dei paesi ha per oggetto il trasporto di persone residenti per recarsi in luoghi anche al di fuori del territorio del comune di Montevecchia e per partecipare ai progetti sociali promossi dall'amministrazione comunale, per utenti over 65 anni.

ART. 4.1 - ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE A VISITE MEDICHE O SPECIALISTICHE, ESAMI CLINICI E CICLI DI CURE

Il servizio di accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche, esami clinici e cicli di cure ha per oggetto il trasporto di persone residenti presso strutture ospedaliere, cliniche, aziende sanitarie e strutture mediche in genere, che per motivi di salute hanno necessità di svolgere visite mediche, esami o cicli di cure, e siano impossibilitati a recarsi autonomamente nelle predette strutture.

La domanda, presentata mediante compilazione di apposito modulo, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Assistente Sociale almeno 15 giorni prima dalla data di effettuazione del servizio, salvo urgenze, corredata della seguente documentazione:

- le direttrici, orari e modalità organizzative al fine di verificare la compatibilità dei nuovi accessi con i servizi già attivati;
- ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio (ad esempio presenza o meno di una rete familiare con competenze e risorse adeguate);

Si precisa che il costo del servizio verrà stabilito in proporzione al chilometraggio effettuato dal domicilio alla sede della struttura ospedaliera.

ART. 5 – TRASPORTO PER UTENTI DISABILI CHE SI RECANO AL LAVORO

Il Comune organizza, se possibile e solo in proprio, il servizio di trasporto casa-lavoro, per facilitare lo spostamento delle persone con disabilità verso il loro luogo di lavoro, anche fuori dal territorio del Comune di Montevecchia, favorendo l'inclusione sociale e l'autonomia economica della persona. Il servizio si rivolge esclusivamente ai residenti, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, aventi una disabilità grave ai sensi della legge 104/92, in grado di muoversi autonomamente o con ausili, un contratto regolare ed impossibilitate o gravemente ostacolate a fruire dei mezzi di trasporto pubblici.

Il costo del servizio viene calcolato sulla base del chilometraggio necessario per il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro.

La domanda, presentata mediante compilazione di apposito modulo, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Assistente Sociale, corredata della seguente documentazione:

- verbale o certificazione d'Invalidità della persona per cui è proposto il servizio
- copia della certificazione che attesti lo stato di disabilità grave ai sensi della Legge 104/92.
- contratto di Lavoro una copia del contratto di lavoro regolare o busta paga, che dimostri l'attività lavorativa;
- le direttrici, orari e modalità organizzative al fine di verificare la compatibilità dei nuovi accessi con i servizi già attivati;
- ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio (ad esempio presenza o meno di una rete familiare con competenze e risorse adeguate).

ART. 6 - TARIFFE E MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE

Il servizio di trasporto è gratuito per gli alunni residenti non autosufficienti frequentanti la scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 28 della legge 118/1971 e per gli alunni residenti disabili della scuola secondaria di secondo grado e delle scuole di formazione professionale.

Il servizio di trasporto sociale è soggetto a compartecipazione alla spesa a carico dell'utente secondo modalità e tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

ART. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ

Gli operatori addetti al servizio di trasporto sociale, sia comunali che non, sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal settore servizi alla persona al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al competente ufficio e/o, in caso di affidamento a terzi, ai responsabili dei servizi esterni, ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto sociale può essere sospeso insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale per le seguenti motivazioni:

- la temporanea indisponibilità dei veicoli;
- in presenza di condizioni climatiche avverse ed in generale per condizioni di viabilità che non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e di incolumità per gli utenti e gli autisti; • eventuali scioperi del personale dipendente del comune e/o del soggetto gestore del servizio, fatta salva la garanzia dei livelli essenziali;
- mancanza di volontari delle organizzazioni indicate al precedente articolo 1;
- per variazioni di orario di erogazione non dovute ad esigenze del comune (quali ad esempio apertura e/o chiusura anticipata e/o posticipata delle strutture scolastiche e non) che non consentano di riorganizzare ed erogare prontamente il servizio;

- per tutte le altre cause di forza maggiore.

Il servizio può essere altresì sospeso temporaneamente dagli utenti o loro familiari che intendono comunicandolo all'Assistente Sociale almeno 48 ore prima del servizio stesso. In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione. In caso di interruzione definitiva del servizio da parte dell'utenza il preavviso deve essere di 10 giorni secondo le modalità predette.

Il servizio potrà essere sospeso anche nell'ipotesi in cui l'utente violi le norme del presente regolamento, non rispetti gli orari previsti per il servizio o non comunichi ripetutamente la propria assenza con il preavviso indicato in precedenza. In caso di particolare gravità potrà altresì essere interrotto.

Solo nell'ipotesi di sospensione del servizio per motivazioni imputabili all'Amministrazione Comunale non verrà applicata la tariffa in vigore.

Si potrà dar corso alla sospensione e successivamente all'interruzione del servizio anche nel caso di ritardati pagamenti, previa comunicazione scritta agli inadempienti nella quale si definisce il termine ultimo per adempiere. L'accesso al servizio non potrà essere garantito per il successivo anno, in presenza di una morosità superiore alle due mensilità.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA FINALE

Questo regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia